

**CITTÀ DI CARAVAGGIO**

Provincia di Bergamo

24043 P.za Garibaldi, 9 ☎0363/3561 fax ☎0363/350164 urp@pec.comune.caravaggio.bg.it

Sindaco

ORD. N. 79/2015

Caravaggio, 24/04/2015

Oggetto: integrazioni delle modalità di smaltimento delle carcasse delle nutrie.

IL SINDACO

VISTA la propria ordinanza n. 42/2015 del 25/03/2015 con la quale dichiara l'emergenza nutrie e dispone:

- ai soggetti autorizzati, l'abbattimento delle nutrie con le metodologie e nella completa osservanza della "DIRETTIVA PER LE AZIONI DI CONTENIMENTO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA ATTUATO DAI SOGGETTI AUTORIZZATI L.R. 20/02 - L.R. 32/14 - D.G.P. 476 DEL 31/10/2011 - ANNO 2015" emessa dalla Provincia di Bergamo - Servizio Caccia e Pesca in data 16/03/2015, prot. 21347.
- Lo smaltimento delle carcasse mediante il conferimento diretto, da parte dei soggetti autorizzati all'abbattimento, presso la ditta GASTOLDI E FERRI, con sede in Spirano (BG) v. Milano, n. 46, autorizzata al trattamento o al recupero dei sottoprodotti di origine animale rientrante nella categoria 2, individuata e convenzionata con la Provincia di Bergamo.

SENTITI i rappresentanti delle associazioni dei volontari autorizzati all'abbattimento delle nutrie che lamentano difficoltà nel trasportare le carcasse presso la ditta individuata con ordinanza n. 42/2015, difficoltà espressa anche da parte di alcuni agricoltori autorizzati all'abbattimento delle nutrie.

VISTA la L.R. 7 ottobre 2002, n. 20 modificata dalla L.R. 4 dicembre 2014, n. 32 e in particolare l'art. 2 comma 1 lettera c) che recita "i comuni ... autorizzano, in deroga a quanto disposto al comma 2, lettere a) e c), sentita l'autorità competente per territorio, il sotterramento delle carcasse alle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale)" e il comma 2 lettera c) che recita: "Le province...d'intesa con i comuni e sentite l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le Aziende sanitarie locali (ASL) competenti, organizzano centri di raccolta per lo stoccaggio provvisorio e il successivo conferimento a centri di smaltimento autorizzati, nel rispetto della normativa vigente."

CONSIDERATO ragionevole creare anche un centro di raccolta per lo stoccaggio provvisorio e il successivo conferimento al centro autorizzato allo smaltimento delle carcasse delle nutrie, al fine di agevolare l'attività di abbattimento dei volontari.

VISTO il parere richiesto dalla Provincia di Bergamo - Servizio Caccia e Pesca - al Dipartimento di Prevenzione Veterinario della Asl Bergamo, che si recepisce integralmente.

RAVVISATA inoltre la necessità di prevedere, per gli agricoltori autorizzati all'abbattimento delle nutrie e proprietari dei terreni, una possibilità di deroga allo smaltimento delle carcasse tramite Ditte autorizzate al trattamento o al recupero di materiali di Categoria 1 o di Categoria 2 di cui all'art. 9 del Reg. CE 1069/2009, quindi in casi del tutto eccezionali, la possibilità di consentire lo smaltimento mediante sotterramento in loco della carcassa della nutria, in zone alle quali è praticamente impossibile accedere o alle quali è possibile accedere solo in condizioni, per motivi geografici o climatici o a causa di catastrofi naturali, che possono presentare rischi per la salute e la sicurezza del personale addetto alla raccolta o alle quali è possibile accedere solo impiegando mezzi di raccolta sproporzionati.

RITENUTO quindi sussistenti tutti i presupposti per emettere un provvedimento d'urgenza ad integrazione del proprio provvedimento nr. 42/2015 del 25/03/2015 (prot. 7333).

VISTO il T.U.L.S. n. 1265 del 27/07/1934.

VISTO l'art. 15 della L. 225/92

VISTI gli artt. 50 commi 4, 5 e 54 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.

VISTO l'art. 2 della L.R. 20/2002, come modificato dalla L.R. 32/2014, che stabilisce che sono competenti i Comuni alla gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie e utilizzano tutti gli strumenti

	CITTÀ DI CARAVAGGIO Provincia di Bergamo	
	☒24043 P.za Garibaldi, 9 ☎0363/3561 fax☒0363/350164 urp@pec.comune.caravaggio.bg.it	Caravaggio, 24/04/2015
Sindaco		

sinora impiegati per le specie nocive.

Per le ragioni indicate in narrativa e qui da intendersi sostanzialmente riportate,

ORDINA

1. l'istituzione del centro di raccolta per lo stoccaggio provvisorio delle carcasse di nutria, presso la **Piattaforma Ecologica di Caravaggio** per il successivo conferimento a Spirano (BG) v. Milano, n. 46 presso la ditta **GASTOLDI E FERRI**.
2. Ai soggetti autorizzati all'abbattimento delle nutrie con le metodologie e nella completa osservanza della "DIRETTIVA PER LE AZIONI DI CONTENIMENTO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA ATTUATO DAI SOGGETTI AUTORIZZATI L.R. 20/02 - L.R. 32/14 - D.G.P. 476 DEL 31/10/2011 - ANNO 2015" emessa dalla Provincia di Bergamo - Servizio Caccia e Pesca in data 16/03/2015, prot. 21347, in alternativa allo smaltimento delle carcasse mediante il conferimento diretto presso la ditta **GASTOLDI E FERRI**, di cui alla precedente ordinanza n. 42/2015, il conferimento delle carcasse delle nutrie, entro le ventiquattrore dall'abbattimento, presso il centro di raccolta provvisorio sito alla Piattaforma Ecologica di Caravaggio sita in via Meucci.
3. Ai proprietari dei fondi agricoli, in possesso dei requisiti indicati dalla "DIRETTIVA PER LE AZIONI DI CONTENIMENTO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA ATTUATO DAI SOGGETTI AUTORIZZATI L.R. 20/02 - L.R. 32/14 - D.G.P. 476 DEL 31/10/2011 - ANNO 2015" emessa dalla Provincia di Bergamo - Servizio Caccia e Pesca in data 16/03/2015, prot. 21347, nei casi del tutto eccezionali, smaltire la carcassa della nutria mediante sotterramento in loco (solo se si tratta di terreno di proprietà), esclusivamente in zone alle quali è praticamente impossibile accedere o alle quali è possibile accedere solo in condizioni, per motivi geografici o climatici o a causa di catastrofi naturali, che possono presentare rischi per la salute e la sicurezza del personale addetto alla raccolta o alle quali è possibile accedere solo impiegando mezzi di raccolta sproporzionati, alle seguenti condizioni:
 - a. In modo che gli animali carnivori o onnivori non possano accedervi (almeno cm. 50 di copertura previo spargimento con disinfettanti tipo calce, creolina od equivalenti);
 - b. Senza mettere a rischio la salute umana e senza utilizzare processi o metodi che presentano rischi per l'ambiente, in particolare l'acqua, il terreno, la vegetazione e gli animali, oppure che sono nocivi a causa del rumore e dell'odore, e, pertanto, il sotterramento non può avvenire:
 - a meno di **m. 50** dalle abitazioni;
 - a meno di **m. 50** dai corsi d'acqua, fontanili;
 - non potrà altresì avvenire in zona compresa in fascia di rispetto istituita ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. quindi nel raggio di **m. 200** dai punti di captazione di acque destinate al consumo umano esistenti o previsti nel Comune di Caravaggio.
 - Inoltre i quantitativi delle carcasse sotterrate non devono essere superiori a **kg. 40 per ettaro**.

DISPONE

Ai responsabili dei Servizi competenti di attivarsi per dare attuazione al presente provvedimento. Al Messo Comunale di pubblicare la presente Ordinanza all'Albo, e agli uffici competenti di provvedere alla ulteriore pubblicazione sul sito dell'Ente e l'invio alle Forze di Polizia presenti sul territorio e alla Provincia di Bergamo.

INFORMA

che avverso la presente ordinanza si potrà ricorrere al TAR entro 60 gg dalla pubblicazione o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 gg decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto.



IL SINDACO
 Giuseppe Prevedini